



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

**OGGETTO: CHIERI (TO) porzione immobiliare appartenente al complesso ex Salvatoriani ex Convento San Filippo -Via Vittorio Emanuele 63-65  
N.C.E.U. Fg. 39 part. 77 e NCT Fg. 39 part. 35 limitatamente al cortile  
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE**

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Chieri con nota n. 7116 in data. 24/02/2011 recepita a protocollo con n. 2480 del 01/03/2011 per ottenere l'autorizzazione ad alienare l'immobile in oggetto;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte in merito all'interesse culturale dell'edificio ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i espresso con verbale del 25/11/2010;

VISTA l'istruttoria attuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli trasmessa con parere favorevole all'alienazione con nota prot. 13832 del 14/06/2011 assunta a protocollo con n. 7189 del 20/06/2011;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato Decreto, come accertato ai sensi dell'art 12 del D. Lgs 42/2004 con decreto in data 17/02/2011;

CONSIDERATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa;

CONSIDERATO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

**IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE**

**AUTORIZZA**

ad alienare l'immobile in oggetto ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi

del comma 3 sexies dell'art 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che per l'immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto.

- Per l' immobile in questione dovrà essere garantito il mantenimento della destinazione d'uso attuale della corte. Gli immobili non potranno essere destinati ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- gli interventi non dovranno danneggiare la pubblica fruizione della restante parte dell' immobile per il quale si è dichiarato che riveste l'interesse culturale di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004;
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di alienazione. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari;

Si ricorda che inoltre il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Torino,

- 5 DIC. 2011



**IL DIRETTORE REGIONALE**

dott. Mario TURETTA